

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N.31 DELL'ADUNANZA DEL 30 LUGLIO 2009

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetero.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tortona, Avv. Enrico Zani, pervenuta in data 8 luglio 2009, con la quale esprime solidarietà per il sostegno ricevuto dal mondo politico per il noto problema del rilascio dei locali del Consiglio romano dalla storica sede di Piazza Cavour.

Il Consiglio ringrazia il Presidente Zani e tutti i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Tortona. Dispone che la nota, come al solito, venga pubblicata sul sito e conservata nell'apposito fascicolo.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza, Avv. Attilio Carlo Villa, pervenuta in data 13 luglio 2009, con la quale esprime solidarietà per il sostegno ricevuto dal mondo politico al noto problema del rilascio dei locali del Consiglio romano dalla storica sede di Piazza Cavour.

Il Consiglio ringrazia il Presidente Villa e tutti i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Monza. Dispone che la nota, come al solito, venga pubblicata sul sito e conservata nell'apposito fascicolo.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Saluzzo, Avv. Maurizio Bonatesta, pervenuta in data 7 luglio 2009, accompagnatoria della delibera assunta in data 1° luglio 2009, con la quale esprime solidarietà per il sostegno ricevuto dal mondo politico per il noto problema del rilascio dei locali del Consiglio romano dalla storica sede di Piazza Cavour.

Il Consiglio ringrazia il Presidente Avv. Chiaffredo Peirone e tutti i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Saluzzo. Dispone che la delibera, come al solito, venga pubblicata sul sito e conservata nell'apposito fascicolo.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno, Avv. Gianfranco Tardura, pervenuta in data 25 giugno 2009, con la quale esprime solidarietà per il sostegno ricevuto dal mondo politico per il noto problema del rilascio dei locali del Consiglio romano dalla storica sede di Piazza Cavour.

Il Consiglio ringrazia il Presidente Tardura e tutti i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Belluno. Dispone che la nota, come al solito, venga pubblicata sul sito e conservata nell'apposito fascicolo.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, Avv. Gennaro Lavitola, pervenuta in data 1° luglio 2009, con la quale esprime solidarietà per il sostegno ricevuto dal mondo politico per il noto problema del rilascio dei locali del Consiglio romano dalla storica sede di Piazza Cavour.

Il Consiglio ringrazia il Presidente Lavitola e tutti i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro. Dispone che la nota, come al solito, venga pubblicata sul sito e conservata nell'apposito fascicolo.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Orvieto, Avv. Sergio Finetti, pervenuta in data 21 luglio 2009, accompagnatoria della delibera assunta in data 13 luglio 2009, con la quale esprime solidarietà per il sostegno ricevuto dal mondo politico al noto problema del rilascio dei locali del Consiglio romano dalla storica sede di Piazza Cavour.

Il Consiglio ringrazia il Presidente Finetti e tutti i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Orvieto. Dispone che la delibera, come al solito, venga pubblicata sul sito e conservata nell'apposito fascicolo.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'On. Donatella Ferranti, pervenuta in data 15 luglio 2009, con la quale invia la relazione dell'incontro-dibattito sul tema "Procure Sotto Vuoto" nel corso del quale è stato presentato il libro bianco sulla scoperta degli organici negli Uffici della Procura.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'Avv. Giuseppe Zupo, pervenuta in data 2 luglio 2009, con la quale esprime solidarietà per il noto problema del rilascio dei locali del Consiglio romano dalla storica sede di Piazza Cavour.

Il Consiglio ringrazia l'Avv. Zupo e dispone che la nota, come al solito, venga pubblicata sul sito e conservata nell'apposito fascicolo.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'Avv. Marco Di Lotti, pervenuta in data 11 giugno 2009, con la quale esprime solidarietà per il noto problema del rilascio dei locali del Consiglio romano dalla storica sede di Piazza Cavour.

Il Consiglio ringrazia l'Avv. Di Lotti e dispone che la nota, come al solito, venga pubblicata sul sito e conservata nell'apposito fascicolo.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'Avv. Paola Topi Paglietti, pervenuta in data 11 giugno 2009, con la quale esprime solidarietà per il noto problema del rilascio dei locali del Consiglio romano dalla storica sede di Piazza Cavour.

Il Consiglio ringrazia l'Avv. Topi Paglietti e dispone che la nota, come al solito, venga pubblicata sul sito e conservata nell'apposito fascicolo.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'Avv. Giancarlo Lima, pervenuta in data 16 giugno 2009, con la quale esprime solidarietà per il noto problema del rilascio dei locali del Consiglio romano dalla storica sede di Piazza Cavour.

Il Consiglio ringrazia l'Avv. Lima e dispone che la nota, come al solito, venga pubblicata sul sito e conservata nell'apposito fascicolo.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'Avv. Giorgio della Valle, pervenuta in data 2 luglio 2009, con la quale esprime solidarietà per il sostegno ricevuto dal mondo politico al noto problema del rilascio dei locali del Consiglio romano dalla storica sede di Piazza Cavour.

Il Consiglio ringrazia l'Avv. della Valle e dispone che la nota, come al solito, venga pubblicata sul sito e conservata nell'apposito fascicolo.

- Il Presidente Cassiani riferisce sull'istanza avanzata dall'Avv. Caterina Albesano del Comune di Frascati, iscritta nell'Elenco Speciale annesso all'Albo Ordinario, pervenuta in data 22 luglio 2009,

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

volta ad ottenere che l'Ordine di Roma prenda atto della Convenzione stipulata tra il Comune medesimo ed il Parco dei Castelli romani;

Il Consiglio

- Vista la Convenzione in discorso, con la quale si è inteso affidare all'Avvocatura civica di Frascati la difesa e la rappresentanza in giudizio degli interessi dell'Ente Parco;
- Considerato che la Convenzione è stata approvata sia dal Comune di Frascati, con delibera della Giunta Comunale n. 92 del 7 luglio 2009, sia dal Parco dei Castelli romani, con determinazione dirigenziale n. 156 del 15 luglio 2009;
- Ritenuto che, sebbene l'art. 3 della attuale Legge Professionale forense consente agli iscritti all'Elenco Speciale di esercitare la professione esclusivamente in favore del solo Ente Pubblico di appartenenza, l'attuale ordinamento giuridico consente agli Enti territoriali di stipulare convenzioni in modo tale da ottimizzare le risorse umane a disposizione per la gestione di servizi di interesse comune;
- Considerato che ai sensi dell'art. 30 comma 4 del T.U.E.L. dette convenzioni possono giungere sino a prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- Ritenuto, in particolare, che l'art. 2 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), al comma 12 ha previsto che gli Enti locali, possono istituire "mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati".
Non è osservato dunque che la richiesta dell'Avv. Albesano ricade nella fattispecie prevista dalle norme di legge sopra richiamate, essendo volta ad ottenere l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza di espletare attività di difesa e di rappresentanza in giudizio degli interessi dell'Ente Parco Castelli romani, benchè costei risulti essere alle dipendenze del Comune di Frascati;

tutto ciò premesso

prende atto della stipulata Convenzione tra il Comune di Frascati e l'Ente Parco dei Castelli romani e autorizza l'iscritta, Avv. Caterina Albesano, all'esercizio della professione forense anche in difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente Parco medesimo.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pervenuta in data 25 maggio 2009, accompagnatoria della lettera di commiato del Presidente uscente della Cassa, Avv. Paolo Rosa.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, pervenuta in data 29 luglio 2009, relativa alle iniziative assunte dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana a favore dei giovani Colleghi de L'Aquila.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani comunica con commozione il decesso dell'Avv. Antonio Arditi di Castelvetere, padre del Consigliere Cristiana Arditi di Castelvetere. Lo ricorda per le sue elevate qualità umane e professionali.

Porge ai figli Avvocati Michele e Cristiana le più sentite condoglianze.

Il Consiglio si unisce ai sentimenti espressi dal Presidente Cassiani.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Presidente Cassiani comunica che è deceduto il Prof. Avv. Carlo Bucci, Direttore Generale dell'ANAS. Lo ricorda quale illustre Maestro di diritto, illuminato da intelligenza e sensibilità superiori.

Il Consiglio si unisce ai sentimenti espressi dal Presidente Cassiani.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avvocati Michele Alliegro, Federico Altobelli, Salvatore Caiazzo, Walter Antonio Calabrò, Pietro Guerra, Viviana Fiorella Liuzzi, Debora Mililli, Pier Francesco Tulli,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;

dispone

che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all'art. 8 della citata legge.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota del Segretario dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, Avv. Giuseppe Lepore, pervenuta in data 30 luglio 2009, con la quale invita il Consiglio a prendere parte ai lavori e all'organizzazione della Conferenza Nazionale dell'Avvocatura che si terrà a Roma il 20 e 21 novembre prossimi.

Il Consiglio ne prende atto, invitando tutti i Consiglieri a partecipare alla Conferenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avvocato Edoardo Pontecorvo, pervenuta in data 30 luglio 2009, accompagnatoria della favorevole sentenza n. (omissis) relativa al controricorso con ricorso incidentale condizionato proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma contro l'Avv. (omissis).

Il Consiglio ne prende atto ringraziando l'Avv. Edoardo Pontecorvo per l'ottima opera prestata.

- Il Consigliere Segretario Conte, con riferimento a quanto lamentato dal Consigliere Murra nella scorsa adunanza in merito al ritardo con cui vengono depositate e/o inviate le comunicazioni dei Consiglieri per le adunanze del Consiglio e gli interventi dei Consiglieri stessi relativi all'adunanza precedente, ribadisce che le prime vanno depositate entro le ore 12.00 del martedì precedente all'adunanza e per i secondi il termine è fissato per le ore 12.00 del venerdì successivo all'adunanza.

Il Consigliere Segretario Conte, per il buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria e per evitare che il personale debba rigettare istanze in tal senso, invita nuovamente i Componenti del Consiglio ad attenersi scrupolosamente alla delibera che precede. Ribadisce al Funzionario Responsabile del Primo Dipartimento il compito di vigilare affinché la presente delibera venga effettivamente rispettata da tutti.

Il Consiglio ne prende atto, condividendo quanto comunicato dal Consigliere Segretario Conte, invitando tutti i Consiglieri ad osservare scrupolosamente le scadenze indicate.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla fase di avvio del Processo Civile Telematico presso il Tribunale Ordinario di Roma, da attuarsi in via sperimentale limitatamente alle procedure esecutive individuali e concorsuali.

Il Consigliere Segretario Conte riferisce di avere definito il novero degli avvocati dichiaratisi disponibili alla sperimentazione del deposito degli atti per via telematica relativamente alle procedure concorsuali e ne comunica al Consiglio l'elenco, formato dai seguenti nominativi, indicati anche dai Consiglieri dell'Ordine: Avv.ti Guglielmo Lomanno, Claudio Montefalcone, Federico Monni, Andrea Melucco, Angelo Cugini, Francesca D'Orsi, Ilaria Fava, Andrea Fioretti, Elio Ludini, Gabriele Nuzzaci, Massimo Pagliari, Stefano Paternò, Eugenio Schiavone, Pasquale Trane, Marco Battaglia, Benedetto Gargani, Mauro Vaglio, Alessandro Graziani, Paolo Voltaggio, Fabrizio Gizzi, Luigi Arrigo Bottai, Luca Giraldi, Daniele Sferra Carini, Antonio Di Julio, Vincenzo De Sensi, Dante Picca, Andrea Trecapelli, Marco Farina, Rosa Romano, Tania Cassandro, Laura Romano, Alessandro Lendvai, Virginia Perazzoli, Daniela Campus, Massimo Mannocchi, Carmela Migliazzo, Amedeo Pomponio, Luca Gratteri, Riccardo Di Pasquale, Saverio Fatone, Renato Manzini, Salvatore Scali, Fabrizio Ranieri, Paolo Maselli, Marco Antonelli, Antonio Labate, Vincenzo Mascolo, Graziano Brugnoli, Giovanni Cocconi, Alessandro Ferretti. A ciascuno dei suddetti Avvocati sperimentatori verrà confermata la loro designazione e, non appena definito il calendario della formazione, verrà comunicata la data e l'orario in cui sviluppare la didattica per operare con gli strumenti del Processo Civile Telematico presso il Tribunale Ordinario di Roma.

Il Consigliere Segretario Conte curerà un'ulteriore informativa ai Colleghi sullo sviluppo del Processo Civile Telematico, il tutto con le medesime modalità già attuate sinora.

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Consigliere Segretario Conte, esprimendo il pieno ringraziamento per l'attività sinora svolta. Approva quanto comunicato.

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi con riferimento alla necessità, più volte richiesta e sollecitata, di sostituzione e adeguamento dell'impianto microfonico dell'Aula Avvocati di Piazza Cavour, riferisce che ha chiesto all'Ufficio Amministrazione di acquisire informazioni sulle opere da eseguire e sulle ditte specializzate nel settore.

Il Consigliere Tesoriere Ierardi precisa, inoltre, di aver chiesto all'Ufficio di Tesoreria l'acquisizione di tre preventivi riguardanti i lavori da eseguire.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani comunica che il Presidente della III Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Dott. Bruno Amoroso, propone di concordare la possibilità che gli avvisi di udienza vengano comunicati via fax.

Il Consiglio incarica i Consiglieri Nesta e Vaglio di prendere contatto con il Presidente Bruno Amoroso.

- Il Consigliere Murra riferisce di aver partecipato, insieme al Presidente ed ai Consiglieri Di Tosto, Nesta e Vaglio, alla rappresentazione teatrale –andata in scena ai Giardini della Filarmonica il 17 luglio u.s.– dal titolo “Delitto a Venezia: il processo a Maria Tarnowska”. La pièce teatrale, che ha avuto il patrocinio del Consiglio, ha avuto ad oggetto la vicenda, che si è svolta nei primi anni del Novecento, relativa alla scabrosa storia di cronaca nera, che ebbe come protagonista una bellissima e affascinante contessa russa, accusata di aver organizzato l'omicidio di uno dei suoi numerosi amanti, a Venezia, per impossessarsi di un premio assicurativo di mezzo milione di rubli. Per la regia di Luigi Di Majo, si sono esibiti (oltre allo stesso Collega Di Majo nei panni del Pubblico Ministero), gli

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Avvocati Filippo Chiricozzi (Donat Prilukof), Giuseppe Rombolà (Nicolas Naumov), Marina Binda (Elise Perrier), Antonio Buttazzo (avvocato difensore), Paolo De Sanctis Mangelli (avvocato difensore), Cinzia Tani (cronista), Bruno Andreozzi (presidente della giuria), Armonia Lamba, Simona Padula, Floriana Spagnolo e Lucilla Tamburrino (giurati), nonchè i Magistrati Solveig Cogliani (Maria Tarnowska), Eugenio Mele (presidente della corte), Chiarenza Millemaggi (giurato) e Giuseppe Chiaravalotti (giudice).

Lo spettacolo, curato in ogni particolare sotto il profilo organizzativo dall'ottimo Collega Roberto Galeani, ha avuto uno straordinario successo di pubblico.

Il Consiglio ne prende atto e si rallegra.

Disegno di legge sulla Riforma dell'Ordinamento Professionale approvato dal Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato

- Il Consigliere Vaglio comunica di aver preparato "in bozza" una relazione critica sul testo della Riforma dell'Ordinamento Professionale licenziato in data 19 luglio 2009 dal Comitato Ristretto della Commissione Giustizia del Senato e che andrà in discussione il prossimo 15 settembre 2009, che viene consegnato a tutti i Consiglieri per un esame e chiede che il Consiglio ponga all'ordine del giorno del 1° giovedì di settembre l'argomento perchè venga promulgata una delibera conseguente da parte dell'Ordine di Roma.

Il Consiglio, stante l'urgenza, approva la bozza di delibera proposta dal Consigliere Vaglio così come segue:

Il Consiglio

Considerato:

- che il Comitato Ristretto della Commissione Giustizia del Senato in data 19.7.2009 ha presentato un testo emendato rispetto a quello proposto dal Consiglio Nazionale Forense;
- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma prende atto che nel nuovo testo sono state recepite alcune delle osservazioni che lo stesso ha evidenziato nella propria delibera del 12 marzo 2009 ed esprime il proprio compiacimento per l'inserimento della norma in forza della quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha sede nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour; tuttavia dal nuovo testo è stata espunta la modifica al cosiddetto Decreto Bersani in materia di inderogabilità dei minimi tariffari e di divieto del patto di quota lite;
- che, pertanto, in previsione della discussione sul testo della riforma dopo il 15 settembre 2009, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma intende sottoporre ai competenti Organi la propria contrarietà ad alcuni aspetti fondamentali della stessa;
- che, infatti, è rimasta invariata la parte della proposta di riforma dell'Ordinamento forense che tende ad accentrare i poteri in capo al Consiglio Nazionale Forense, svuotando di qualsiasi funzione i Consigli dell'Ordine territoriali, così determinando un indirizzo evidentemente contrario a quello nazionale che, invece, mira da una parte ad un concreto federalismo, attribuendo sempre maggiori poteri agli organismi locali, e dall'altra alla separazione dei poteri;
- che gli Ordini territoriali, sul cui operato si incentra tuttora in modo essenziale la credibilità ed efficienza del governo dell'Avvocatura, verrebbero di fatto inaccettabilmente ridimensionati ad enti gerarchicamente subordinati ad un nuovo e non condiviso potere sostanzialmente gerarchico e di coordinamento conferito al Consiglio Nazionale Forense e resterebbero per di più gravati da ulteriori insostenibili funzioni di tipo burocratico con il moltiplicarsi dei costi di gestione;
- che, infatti, il Consiglio Nazionale Forense, pur rimanendo organo giurisdizionale disciplinare, si attribuisce funzioni politiche (di rappresentanza dell'Avvocatura) e normative, con una potestà regolamentare praticamente illimitata, oltre agli ulteriori poteri di coordinamento dei Consigli

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

lamentare praticamente illimitata, oltre agli ulteriori poteri di coordinamento dei Consigli dell'Ordine, di esprimere pareri sulla previdenza forense, di approvazione dei propri bilanci e di controllo ed indirizzo su quelli dei Consigli dell'Ordine, di proposizione al Ministero di scioglimento dei Consigli dell'Ordine, di invio di Commissari in sostituzione dei Consigli dell'Ordine che non provvedono alla revisione degli Albi;

- che in tal modo si verrebbe a creare un sistema di tipo gerarchico e verticistico che minerebbe l'autonomia e l'indipendenza degli Ordini circondariali;

- che le nuove funzioni di normazione attribuite al Consiglio Nazionale Forense si pongono su di un piano di sostanziale incompatibilità costituzionale con le sue irrinunciabili funzioni giurisdizionali nella materia disciplinare;

- che le innumerevoli deleghe che verrebbero conferite al Consiglio Nazionale Forense, al fine del completamento regolamentare della disciplina professionale, non sono accompagnate dalla fissazione dei principi e criteri cui il legislatore delegato dovrebbe attenersi, il che, oltre a rendere illegittima in sé la delega, si traduce nell'attribuzione di un eccessivo potere all'Organo nazionale e di un'ulteriore conseguente mortificazione del ruolo e dell'autonomia degli Ordini territoriali;

- che, inoltre, non appare sufficiente la modifica dell'attuale meccanismo di elezione per la formazione del Consiglio Nazionale Forense che, infatti, pur aumentando a due i Componenti designati dai Distretti di Corte d'Appello con più di diecimila iscritti, non assicura alcun criterio di ragionevole proporzionalità nella composizione dell'Organo e, fatto ancor più grave, impedisce a larga parte dell'Avvocatura Italiana di esercitare in assoluto alcun ruolo nella scelta dei componenti del massimo consesso; situazione che, già grave nell'attuale ordinamento, darebbe luogo ad intollerabili distorsioni di sistema con riferimento alle neo individuate funzioni normative. Al riguardo si rende necessaria una più incisiva revisione della composizione numerica del Consiglio Nazionale Forense e la previsione di meccanismi che assicurino la eguale rappresentanza proporzionale di tutta l'Avvocatura Italiana e che eliminino l'iniquo meccanismo in ragione del quale significative realtà territoriali continuerebbero a non essere rappresentate affatto o altre, pur con un numero non rilevante di iscritti, sono rappresentate in modo consistente;

- che l'impostazione della proposta di riforma sulle specializzazioni, nonostante il nuovo testo ne abbia mitigato l'impatto, determina un'inaccettabile "scolarizzazione" a discapito dell'esperienza professionale acquisita "sul campo" e comporta, con l'istituzione di ulteriori elenchi e registri, un aggravio di lavoro per le segreterie degli Ordini territoriali;

- che nel testo della riforma non appare assolutamente condivisibile l'impianto, che ne risulterebbe completamente riformato, del procedimento disciplinare;

- che su tutti gli organi di stampa si è voluto far credere, contrariamente al vero, che la proposta di riforma del Consiglio Nazionale Forense sia stata largamente condivisa da tutte le componenti dell'Avvocatura;

evidenza

i seguenti punti non condivisibili della proposta di riforma dell'Ordinamento professionale, così come risulta dal testo licenziato dal Comitato Ristretto della Commissione Giustizia del Senato:

1) POTERI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E SUA COMPOSIZIONE (art. 1 commi 3-6, artt. 31-35).

Non è ipotizzabile l'attribuzione al Consiglio Nazionale Forense di tutti i poteri previsti nell'art. 32:

- a) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura;
- b) adotta i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale;
- c) esercita la funzione disciplinare in materia disciplinare;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- d) emana e aggiorna il codice deontologico;
- e) cura la tenuta e aggiorna l'Albo Speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori;
- f) promuove attività di coordinamento ed indirizzo dei consigli territoriali;
- g) propone al Ministro della Giustizia la revisione ogni due anni delle tariffe professionali;
- h)
- i)
- l) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
- m) approva i conti consuntivi e i bilanci delle proprie gestioni;
- n) adotta il regolamento in materia di specializzazioni;
- p)
- q) esprime pareri su proposte e disegni di legge che interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

.....

In primo luogo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma propone che il potere regolamentare (lett. b e n), di rappresentanza (lett. a) e di controllo sui singoli Consigli dell'Ordine (lett. f) venga attribuito ad un diverso organismo istituito ad hoc con un sistema elettivo proporzionale in base al numero degli iscritti, in modo che venga adeguatamente rappresentata tutta l'Avvocatura, dovranno essere modificate in senso proporzionale agli iscritti le modalità di elezione dei Componenti del Consiglio Nazionale Forense al fine di evitare l'attuale iniquo sistema, quasi integralmente confermato nella proposta di riforma, che determina –grazie alla modifica introdotta dal Comitato Ristretto- l'inammissibile conseguenza che una realtà come quella del Lazio, che annovera un numero di iscritti di circa 25.000 avvocati, sia rappresentato al Consiglio Nazionale Forense da solo n. 2 Componenti, mentre la Sicilia, che conta un numero di iscritti di gran lunga inferiore, elegge ben n. 4 Componenti. La proposta alternativa di modifica dell'art. 31 del testo della riforma è, quindi, la seguente: "Ciascun Distretto di Corte d'Appello elegge un Componente se il numero degli avvocati iscritti all'Albo è inferiore a 5.000 ed un ulteriore Componente ogni 5.000 iscritti in più". In ipotesi subordinata, il potere regolamentare potrà comunque essere esercitato dal Consiglio Nazionale Forense solo ed esclusivamente subordinatamente all'espressione del parere vincolante da parte di un organismo (costituito anche come semplice Commissione normativa), i cui componenti siano nominati con criteri di proporzionalità tra gli iscritti.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ritiene, inoltre, che compito di primaria importanza del Consiglio Nazionale Forense sia quello di proporre la revisione delle tariffe professionali, che dovranno essere obbligatoriamente presentate al Ministro della Giustizia ogni due anni; in caso di inadempimento, dovrà essere previsto l'automatico commissariamento del Consiglio Nazionale Forense.

2) SPECIALIZZAZIONI (art. 8).

Pur apprezzando la diminuzione da parte del Comitato Ristretto dell'ammontare delle ore di durata della formazione prevista dalla Riforma da 400 a 200, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ribadisce la propria contrarietà all'impostazione della norma.

La previsione di attribuire il titolo di specialista a chi frequenti scuole o corsi di alta formazione, istituiti secondo un apposito regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense, della durata non inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione determinerà comunque il paradosso che si potrà fregiare del titolo di specialista solo chi non esercita nella realtà la professione forense poichè sarà necessario dedicare ai predetti corsi ogni anno 25 giorni lavorativi per 4 ore ciascuno, con impossibilità di fare contemporaneamente l'avvocato.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Senza contare che i notevoli costi di tale formazione andranno evidentemente a ricadere sui clienti.

Sul punto, non si ritiene assolutamente sufficiente la previsione della lettera e) del comma 2 dell'art. 8 che attribuisce alla più completa discrezione del Consiglio Nazionale Forense di prevedere in un apposito regolamento "i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni".

Inoltre, pur essendo specificato nella norma (art. 8, comma 6) che il titolo di specialista non comporta una riserva di attività professionale, di fatto si ottiene analogo risultato attraverso la tenuta da parte degli Ordini circondariali di un elenco degli avvocati specialisti.

Infine, appare assolutamente inaccettabile la riserva esclusiva al Consiglio Nazionale Forense della facoltà di attribuire il titolo di specialista.

3) FORMAZIONE CONTINUA (art. 10).

Le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua non possono essere indicate esclusivamente da un regolamento del Consiglio Nazionale Forense poichè ogni realtà territoriale ha le proprie esigenze; occorre evitare che l'indiscutibile principio deontologico di competenza ed aggiornamento professionale da parte di ciascun Avvocato si trasformi in un ulteriore necessario costo che andrà a ricadere anche in questo caso, inevitabilmente, sui clienti. Pertanto, deve essere prevista la possibilità per ciascun Consiglio dell'Ordine circondariale di stabilire per i propri iscritti i criteri e le modalità di assolvimento di tale obbligo.

4) SOSTITUZIONI E COLLABORAZIONI (art. 13 comma 2).

Ferma restando la responsabilità personale ed illimitata dell'avvocato che si fa sostituire in udienza da altro avvocato, questi non deve necessitare di delega scritta in quanto è soggetto a vincoli deontologici e penali sulla veridicità delle proprie affermazioni. In ogni caso, dovrà prevedersi la possibilità di eventuale ratifica successiva e della validità della delega trasmessa via email.

5) ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DALL'ALBO (art. 15 e segg.).

In primo luogo nell'art. 15 della proposta di riforma occorre prevedere espressamente l'abrogazione degli artt. 26, 30 e 34 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, convertito nella L. 22.1.1934 n. 36, poichè non è più possibile, nell'ottica di una selezione nell'accesso alla professione, permettere l'iscrizione all'Albo senza aver sostenuto l'esame di abilitazione ai Magistrati, agli ex Prefetti della Repubblica, ai Professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli Istituti superiori ad esse parificati, a coloro che per un periodo determinato compreso tra gli otto e i quindici anni siano stati Vice Pretori Onorari (o figure analoghe), ai Magistrati dell'Ordine Giudiziario Militare o Amministrativo, infine a coloro che "abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato, di capo di cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato o, per tre anni almeno, di segretario generale o vice avvocato nell'Avvocatura dello Stato o di ispettore capo superiore del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato."

6) AVVOCATI DEGLI ENTI PUBBLICI (art. 21).

Occorre integrare l'art. 21 del progetto di riforma con i seguenti principi:

- a) tutela dell'autonomia, dell'indipendenza e della professionalità dell'attività forense esercitata negli Uffici Pubblici;
- b) previsione in sede di contratto di lavoro che gli Enti si impegnino, da un lato, a garantire una congrua dotazione di mezzi e risorse al fine di consentire lo svolgimento decoroso della professione e, dall'altro, a prevedere che il trattamento economico degli iscritti all'elenco speciale sia equiparato a quello dei dirigenti dell'Ente medesimo, complessivamente considerato;
- c) responsabilità dei citati Uffici affidata esclusivamente ad un dipendente dell'Ente che sia iscritto

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

all'Elenco Speciale;

d) limitazione esclusivamente ai legali rappresentanti degli Enti dei soggetti cui gli avvocati dell'Albo Speciale siano tenuti a rispondere per la propria attività professionale.

7) **GLI ORDINI TERRITORIALI** (artt. 22 e segg.).

Nessun regolamento del Consiglio Nazionale Forense può determinare le modalità con cui debbono essere redatte le scritture contabili in relazione all'attività svolta dagli Ordini territoriali (art. 22, comma 4) e il conto consuntivo e il bilancio preventivo (art. 27, comma 2).

I Revisori dei Conti (art. 23, comma 3) non debbono essere nominati dal Presidente del Tribunale, nè tantomeno essi debbono percepire alcun compenso, così come invece previsto dall'art. 28, comma 5. L'incarico è gratuito e deve considerarsi un onore essere chiamati a svolgerlo, così come lo è per i Consiglieri dell'Ordine e per i Componenti del Consiglio Nazionale Forense.

Nessun organo della Magistratura viene nominato dai Presidenti degli Ordini degli Avvocati, perciò non è ammissibile il contrario. Il Collegio dei Revisori deve essere nominato dai Consigli stessi.

Analogo ragionamento vale per i Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale Forense (art. 34, commi 3 e 4).

Non deve essere attribuito ai Consigli degli Ordini territoriali il compito della riscossione dei contributi dovuti al Consiglio Nazionale Forense da ciascun Avvocato, ma questi devono essere versati direttamente al Consiglio Nazionale Forense, in modo da escludere l'attribuzione della funzione di esattori ai Consigli dell'Ordine (art. 27, comma 4).

L'innalzamento a ventuno e venticinque membri del Consiglio per gli Ordini rispettivamente con più di duemila e cinquemila iscritti (art. 26, comma 1 lett. f e g), nonostante la sottrazione dell'attività istruttoria per i procedimenti disciplinari, determinerà la paralisi dei relativi Consigli che andrebbero a perdere quell'agilità necessaria per gestire le attività locali ad essi attribuite.

8) **CONGRESSO NAZIONALE FORENSE.**

Al fine di non svuotare di ogni significato il momento di incontro di tutta l'Avvocatura nazionale, risulta indispensabile specificare nell'unica breve norma che regola l'attività del Congresso Nazionale Forense (art. 36) che esso delibera su ogni proposta/mozione presentata da almeno 50 delegati, anche se relativa a questioni legislative, politiche o di altra natura purchè afferenti alla professione forense.

9) **ACCESSO ALLA PROFESSIONE** (artt. 43 e segg.).

La preparazione (termine più adatto di "addestramento", che ricorda invece l'attività militare) del praticante, che è appena uscito da un percorso di studi universitari, deve svolgersi prevalentemente attraverso una pratica reale presso uno studio legale (come emerge dall'etimologia stessa del termine "praticante"). E' apprezzabile la riduzione operata dal Comitato Ristretto da 250 ore di formazione a 160, ma anche questo comporterà al contrario l'impossibilità, o comunque la grande difficoltà, di effettuare una pratica seria e proficua e immetterà nella professione, ancor più di prima, avvocati che saranno preparati solo teoricamente, ma non saranno in grado di affrontare i problemi pratici e concreti della professione forense.

Occorre invece incrementare gli obblighi e i controlli nello svolgimento di una effettiva pratica forense.

Il test informatico di ingresso costituisce un ulteriore inutile costo gravante sulla collettività dell'Avvocatura o sul singolo aspirante praticante, a meno che le spese per munire ciascun Ordine territoriale delle necessarie attrezzature non venga sostenuto dal Ministero della Giustizia.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Non bisogna, poi, dimenticare le difficoltà che si incontreranno per la composizione delle apposite commissioni nel reclutamento di magistrati e docenti universitari, già restii a partecipare agli esami di abilitazione.

La riforma vuole anche introdurre una preselezione informatica (art. 44) proprio ora che i Notai stanno forse riuscendo, con un grande sospiro di sollievo per tutti, a far abolire la medesima preselezione informatica, come già avvenuto per la Magistratura.

10) IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Anche in questo caso, introducendo un sistema farraginoso con l'istituzione di più organismi su base distrettuale, non si fa che moltiplicare i problemi logistici (dislocazione dei fascicoli) e organizzativi (fissazione di adunanze in luoghi differenti), nonché i costi (più uffici deputati a gestire le procedure e continue trasferte dei componenti di tali organismi), senza peraltro ottenere quella garanzia di terzietà ed uniformità di giudizio tanto sbandierata.

Inoltre è aberrante che al Consiglio Nazionale Forense, Organo giurisdizionale innanzi al quale si impugnano i provvedimenti disciplinari dei Consigli dell'Ordine, vengano attribuiti poteri ispettivi nei confronti degli stessi (art. 62): sarebbe come se il Giudice Ordinario, innanzi al quale si impugnano le ordinanze ingiunzioni prefettizie, avesse potere ispettivo nei confronti del Prefetto.

delibera

di ribadire il proprio fermo dissenso alla proposta di riforma dell'Ordinamento professionale così come licenziata dal Comitato Ristretto e di chiederne la modifica nei termini sopra articolati, nonché di comunicare la presente delibera al Ministro della Giustizia, al Presidente della Commissione Giustizia del Senato, al Presidente del Senato, al Consiglio Nazionale Forense, agli altri Ordini Forensi e agli Organi di informazione.

- Il Consigliere Cipollone comunica di aver dedicato molto tempo per visionare i libri donati dall'Avv. Fortunato Varisco (circa 1.200 volumi).

Propone che la donazione venga distribuita ai giovani Colleghi che ne facciano richiesta.

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Cipollone.

- Il Consigliere Di Tosto rileva che in alcuni manifesti relativi a convegni organizzati dal Consiglio i Colleghi, titolari di cattedra a contratto con alcune Università italiane, vengono qualificati come "Prof. a.c." (professori a contratto).

Il Consigliere Di Tosto ritiene opportuno escludere tale differenziazione con i professori titolari di cattedra e propone che sui manifesti del Consiglio venga utilizzata per i professori a contratto e per i professori ordinari la sola qualifica di professore.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Vaglio, riprendendo un tema precedentemente affrontato dal Presidente Cassiani, riferisce che alcuni Avvocati romani hanno segnalato la continua campagna pubblicitaria della Cepu che invita, dietro compenso per la prestazione dei propri "servizi didattici e burocratici", i laureati in giurisprudenza a far "omologare" la laurea italiana a quella spagnola e, conseguentemente, ad ottenere l'abilitazione alla professione forense in tale Paese europeo, nel quale fino al 30 ottobre 2011 non è necessario superare alcun esame per essere iscritto nell'Albo degli Avvocati. Infatti, in forza del D. Lgs. n. 96/01 che ha recepito la Direttiva 89/48/CEE (oggi 2005/36), chi è abilitato ad esercitare la professione di avvocato in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, può iscriversi nell'Albo italiano come avvocato "stabilito" ed esercitare la professione per tre anni, per poi essere regolarmente integrato nell'Albo professionale senza sostenere alcuna prova d'esame.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Sul punto si è pronunciata in data 25 giugno 2009 la Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense, che ha ritenuto applicabili anche per l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati i principi stabiliti dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea 29 gennaio 2009, C/311/06, e più precisamente:

1) non vi è il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/CEE quando l'interessato non ha sostenuto nello Stato di rilascio del titolo alcun esame nè ha acquisito alcuna esperienza professionale;

2) è da escludere la possibilità di iscrivere negli Albi professionali soggetti i quali, nel corso di una duplice procedura di riconoscimento di titoli di studio e titoli professionali, non abbiano acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale all'estero;

3) la domanda di riconoscimento di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da riconoscersi, mina il diritto degli Stati a prevedere forme di particolare qualificazione per l'accesso alle attività professionali e, quindi, dà luogo ad un abuso di diritto; è possibile rifiutare l'iscrizione nell'Albo qualora sia accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato l'istante alla relativa richiesta.

Il Consigliere Vaglio ritiene che il Consiglio dell'Ordine debba prendere una decisa posizione sul fenomeno e rendere pubblico che non iscriverà nell'Albo degli Avvocati di Roma alcun italiano che abbia ottenuto la laurea in Spagna o in Paesi europei per i quali non è previsto un esame di abilitazione per lo svolgimento della professione se, a seguito di una approfondita istruttoria, emerga il carattere artificioso del percorso che ha portato alla richiesta di iscrizione. Questa scelta costituisce una tutela di tutti gli iscritti, che hanno superato in Italia l'esame di abilitazione e che non possono essere equiparati a chi utilizza tali scorretti sotterfugi per aggirare i requisiti di accesso alla professione richiesti nel nostro Paese.

Il Consigliere Cipollone fa presente che analogo provvedimento è stato assunto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino che ha basato la delibera proprio sull'"abuso di diritto", commesso dai richiedenti.

Prende la parola il Consigliere Segretario Conte il quale rileva che tale argomento è ora che venga affrontato con risoluta efficacia e determinata severità dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Propone ai Consiglieri presenti di deliberare che tale percorso venga considerato inammissibile e/o ostativo all'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma.

I Consiglieri Di Tosto, Fasciotti e Nesta precisano che oltretutto la possibilità di far iscrivere nell'Albo degli Avvocati coloro che hanno ottenuto la laurea in questo modo, determina una disparità di trattamento tra chi può e chi non può permettersi le spese necessarie a tale scopo e, pertanto, esortano il Consiglio ad assumere una ferma posizione contro questo abuso di diritto.

Il Presidente Cassiani e i Consiglieri Arditi di Castelvetero e Murra suggeriscono di inserire la presente delibera sul sito web dell'Ordine e di comunicarla a tutti gli altri Consigli dell'Ordine affinché possano decidere se adeguarsi o meno alla posizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

I Consiglieri presenti si associano.

Il Consiglio delibera di considerare inammissibile l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di laureati italiani che abbiano ottenuto la laurea in Spagna -e siano conseguentemente abilitati in tale Paese all'esercizio della professione di avvocato- ove venga accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato l'istante alla relativa richiesta poichè questo integrerebbe un abuso di diritto; dispone l'inserimento della presente delibera sul sito web del Consiglio dell'Ordine e la sua trasmissione a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati d'Italia. Delega il Consigliere Segretario Conte e i Consiglieri Fasciotti, Murra e Vaglio ad acquisire ulteriore documentazione al riguardo.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Fasciotti comunica che nel mese di settembre prossimo riprenderà il Seminario di Diritto Societario secondo il calendario che segue:

- 8 settembre 2009: "I gruppi di società. L'attività di direzione e coordinamento";
- 15 settembre 2009: "Assemblea, amministrazione controllata nelle S.r.l.";
- 22 settembre 2009: "Le operazioni straordinarie";
- 29 settembre 2009: "Scioglimento e liquidazione delle Società di capitali";
- 6 ottobre 2009: "Profili di Diritto Internazionale Privato e Comunitario";
- 20 ottobre 2009: "Conciliazione e arbitrato societario";
- 10 novembre 2009: "Le società nelle procedure concorsuali";
- 17 novembre 2009: "La responsabilità della società (L. 231/2001)";
- 24 novembre 2009: "Le società a partecipazione pubblica. Il punto di vista del giurista di impresa";
- 1° dicembre 2009: "Le società quotate. Il punto di vista del giurista d'impresa".

Coordinamento scientifico: Prof. Avv. Daniele Santosuoso, Ordinario di Diritto Commerciale, Università "La Sapienza" di Roma.

Coordinamento organizzativo: Avv. Sandro Fasciotti, Coordinatore Commissione di Diritto Commerciale e Societario; Avv. Giorgio Della Valle, Coordinatore Vicario Commissione di Diritto Commerciale e Societario.

Il Consigliere Fasciotti chiede l'attribuzione ai partecipanti di ogni Seminario n. 2 crediti formativi.

Comunica che i Seminari saranno tenuti presso l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, dalle ore 13.00 alle ore 15.00. La locandina dei Seminari viene allegata al presente verbale (all. 1).

Il Consiglio approva.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 9 giugno 2009, "in merito alla possibilità di pubblicizzare l'apertura del proprio studio legale con inserzione nel giornalino del quartiere in cui risiede e lavora e mediante brochures in cui sia indicato: il proprio nome, la sede dello studio legale, i recapiti telefonici, l'indirizzo e-mail, l'elenco delle principali materie trattate, l'orario di apertura e la gratuità della prima consulenza legale orale, rilevando che tale ultima indicazione è presente in vari siti internet".

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
premesso

- che la richiesta in oggetto interessa i seguenti articoli del Codice Deontologico Forense: art. 5 "Doveri di probità, dignità e decoro"; art. 17 "Informazioni sull'attività professionale; art. 17/bis "Modalità dell'informazione"; art. 19 "Divieto di accaparramento di clientela";

osserva

A) – che tutti gli elementi riportati in ordine all'informazione e alla modalità sull'attività professionale rispettano il dettato deontologico discendente in materia, ad eccezione della gratuità della prima consulenza legale orale, la quale -attesa sia la fattispecie tipica delle attività commerciali ed imprenditoriali, laddove l'offerta economica assume rilevanza rispetto al bene da acquisire o al servizio da ricevere, sia la scorretta concorrenza fra Colleghi- concretizza una lesione ai concetti di

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

dignità e decoro che devono, quali doveri deontologici, incombere sul professionista avvocato, contemplati dalle regole deontologiche con le allocuzioni:

- dell'art. 5 "L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro;

- dell'art. 17, IV comma, "Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione;

- dell'art. 19 "E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro (periodo così modificato dal Consiglio Nazionale Forense con delibera del 18 gennaio 2007).

Che, alla luce di quanto sopra, l'erogazione di pareri, ancorchè orali, presente su vari siti internet non può giustificare, naturalmente, il comportamento del professionista forense;

B) – che, a completamento, nel caso specifico, della informazione sulla propria attività professionale, l'avvocato deve indicare il "Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto", come stabilito dall'art. 17/bis sub regola generale, punto II;

ritiene

che la richiesta dell'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito a quanto sopra rappresentato.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 15 luglio 2009, in merito alla possibilità di testimoniare, ex art. 58 Codice Deontologico Forense, innanzi al Tribunale Civile di Roma nella causa tra A e B, in ordine ai fatti relativi ad un episodio verificatosi anni fa alla presenza dei predetti, le cui circostanze sono state apprese dal citato Avvocato, anch'egli presente, in occasione della propria attività professionale svolta in favore di un suo cliente C, non facente parte del riferito giudizio pendente, ma comunque interessato agli stessi fatti riguardanti la medesima causa. Infatti:

- in passato B aveva introitato un contenzioso nei confronti sia di A che di C, parte assistita dal suddetto Professionista, conclusosi con una pronuncia di estinzione del giudizio, legata a problematiche procedurali cui era incorso B;

- in seguito C, sempre con analogo patrocinio, aveva a sua volta introitato un procedimento giudiziale nei confronti di B, conclusosi con una sentenza di condanna di quest'ultimo.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

premessi

- che la regola deontologica dell'art. 58 del Codice Deontologico Forense "La testimonianza dell'avvocato" recita: "Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimonianza su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto";

- che tale regola generale si riferisce sia ai processi penali (artt. 200 c.p.p., I comma, sub b (segreto professionale) e 201 c.p.p. (segreto d'ufficio), sia ai processi civili (art. 249 c.p.c., che richiama le disposizioni processuali penali), sia più genericamente "nei giudizi di qualunque specie" (art. 13 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578);

- che la regola generale deontologica dell'art. 9 "Dovere di segretezza e riservatezza" recita: "E' dovere, oltrechè diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato";

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- che il canone IV delinea le eccezioni alla regola generale nei “casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:

- a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
- b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
- c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
- d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato”;

- che il segreto professionale è tutelato dall'art. 622 c.p. che punisce “chiunque, avendo notizia, per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento”;

- che l'avvocato è tenuto ai predetti doveri anche nei confronti degli ex clienti e non soltanto per l'attività giudiziale ma anche stragiudiziale. Tale ultimo principio, oltre ad essere stato più volte affermato dalla giurisprudenza, è stato altresì recepito dall'art. 7 Legge 9 febbraio 1982, n. 31 sulla libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri della Comunità Europea. La Corte Costituzionale, nella Sentenza 25 marzo–8 aprile 1997, n. 87, ha stabilito: “La facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione.

L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento”;

- che il segreto professionale è il cardine dell'intero sistema difensivo che vede nella fiducia tra parte assistita e patrono un valore essenziale per la stessa realizzazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito;

- che tali considerazioni tendono a tutelare lo stesso spirito che governa l'attività professionale forense, posto che l'eventuale dichiarazione testimoniale, in un comportamento che appaia sostanzialmente contrario alla legge, comporterebbe un danno di qualsiasi natura al cliente e conseguenze disciplinari nei confronti dell'avvocato, a discapito soprattutto della reputazione e della onorabilità della professione;

ritiene

che, alla luce di quanto sopra, l'Avv. (omissis) abbia il dovere di astenersi dal deporre in ordine alle circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto, fatte salve, naturalmente, le eventuali ipotesi contemplate sub canone IV del richiamato art. 9 Codice Deontologico Forense, nel caso di avveramento di una o più delle stesse, la cui valutazione viene rimessa al medesimo Professionista, il quale dovrà attenersi alla modalità limitativa circa il riferimento a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) in data 16 giugno 2009 ha chiesto un parere in materia deontologica in merito alla producibilità o meno di una missiva con la dicitura “riservata personale non producibile in giudizio”, spedita dal legale di un locatore al legale che precedentemente assisteva il suo cliente (conduttore), al fine di far adempiere il locatore agli obblighi assunti e derivati dalla finita locazione prima della scadenza (pagamento delle spese di trasloco e riconoscimento delle migliorie apportate

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

nell'immobile) oltre a quelli previsti per legge (restituzione del deposito cauzionale); atteso che detta missiva costituisce un mezzo di prova del contenuto degli obblighi transattivi raggiunti e concordati precedentemente tra le parti e di rilevanza per la decisione nel merito della causa che il conduttore dovesse instaurare;

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avvocato Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica, osserva:

l'articolo 28 del Codice Deontologico Forense vieta espressamente la produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega qualora le lettere siano qualificate "riservate" e comunque, della corrispondenza che contenga proposte transattive.

La suddetta disposizione ammette solo due eccezioni, previste rispettivamente dal Paragrafo I e dal Paragrafo II del succitato articolo 28 del Codice Deontologico Forense, ritenendo consentita la produzione della suindicata corrispondenza tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione ovvero quando detta corrispondenza assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

Trattandosi di eccezioni ad una regola di carattere generale, le stesse non sono suscettibili di un'interpretazione analogica o troppo estensiva.

Nel caso di specie, la lettera definita "riservata" -oggetto della richiesta di parere- riguarda la comunicazione da parte della controparte/locatore della "disponibilità" ad adempiere l'accordo verbale e tra l'altro detta comunicazione recante la disponibilità non risulta sottoscritta dallo stesso locatore personalmente, ma solo dal suo legale.

Pertanto, da quanto rappresentato, non sembra sussistere l'esimente concernente la producibilità della corrispondenza con la quale sia stato perfezionato e/o attuato un accordo, in quanto, in senso strettamente giuridico, nel caso di specie, un accordo transattivo non sembra essersi perfezionato, ed anche per il fatto che non risulta la sottoscrizione del cliente e la transazione richiede la forma scritta ad probationem.

Semmai si potrebbe ravvisare la sussistenza dell'esimente concernente la producibilità della corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

Tanto premesso, tuttavia,

ritiene

che secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti posto che, detti comportamenti, potrebbero formare oggetto di esposto su cui il Consiglio sarebbe chiamato a pronunciarsi.

Pratica (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) ha richiesto parere al Consiglio dell'Ordine riguardo alla seguente questione.

Fatto

- Riferisce l'Avv. (omissis) di aver assistito un cliente per numerosi anni ed in diverse situazioni sia giudiziali che stragiudiziali.

- In esito ad una serie di pronunce sfavorevoli al predetto cliente, dovute -a dire dell'Avvocato- ad iniziative autonome intraprese dallo stesso ancorchè sconsigliate dal legale, questi si rivolgeva ad un altro avvocato, presumibilmente al fine di acquisire un parere professionale sui giudizi svolti ed ancora in corso.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Solo successivamente l'istante apprendeva direttamente dal cliente (che gli mostrava la relazione effettuata dal collega) dell'incarico conferito all'altro legale, accorgendosi, nel contempo, che quest'ultimo aveva a tal fine effettuato indagini sui giudizi patrocinati dal difensore incaricato, ancorchè fosse privo di alcuna veste processuale.
 - In occasione di una successiva udienza, il cliente interpellò l'avvocato sull'opportunità di farsi "accompagnare" per l'incombente anche dall'altro collega.
 - L'istante rifiutò il suggerimento, comunicando al cliente che ove lo avesse ritenuto opportuno avrebbe potuto incaricare l'altro legale.
 - Non avendo avuto più alcuna comunicazione in merito, l'istante, in adempimento del proprio mandato, presenziava all'udienza prevista e, in tale sede, si presentava un altro legale (facente parte dello studio del nuovo difensore).
 - A questo punto l'Avv. (omissis) veniva a conoscenza del fatto che il cliente aveva nominato il nuovo legale con una procura notarile, senza però avergliene dato comunicazione.
 - Il collega presente in udienza dichiarava che al cliente era stata chiesta conferma della corretta definizione del rapporto professionale in essere con l'istante e di averne avuto conferma.
Tanto premesso, l'istante chiede parere sulle seguenti questioni:
1. l'avvocato incaricato da un cliente ad effettuare indagini su attività processuali per le quali un altro collega ha ricevuto mandato, non dovrebbe interpellare o almeno avvisare il difensore precedente del suo operato?
 2. Il nuovo difensore nominato in sostituzione di un altro collega, non dovrebbe prendere contatti con quest'ultimo quanto meno al fine di accertare la corretta definizione dei rapporti con il cliente?
 3. Un avvocato può acquisire elementi di conoscenza, accedendo ai fascicoli di un altro collega ancora officiato da un cliente?

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica; rilevato
che la vicenda potrebbe costituire oggetto di conoscenza da parte del Consiglio in altra sede e che l'emissione di parere potrebbe costituire anticipazione di giudizio, dichiara inammissibile la domanda.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative

- Il Consigliere Rossi comunica che sono giunte numerose istanze di esonero dalla formazione continua da parte di Colleghi ai sensi dell'art. 5, co. 2, lett. a), del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense e, anche, ai sensi del Regolamento attuativo del Consiglio. Propone, pertanto, che il Consiglio assuma il seguente provvedimento che integralmente si trascrive.

"Il Consiglio

- Viste le domande presentate dagli Avvocati, con le quali viene attestato e/o dichiarato che gli stessi si trovano in stato di grave malattia, infortunio o in altre condizioni di disagio personale;
- Visto l'art. 5 comma 2 lett. a) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;
- Visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- Ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero dall'obbligo formativo,
delibera

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

di esonerare i professionisti richiedenti dagli obblighi formativi professionali così come richiesto dagli stessi".

Il Consiglio approva.

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.

- In data 22 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa - Onlus del seminario a titolo gratuito "Progetto Cassiopea" che si svolgerà in trenta giornate, della durata di 249 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 24 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Patronato Forense del corso a titolo gratuito "Seminario di formazione e di aggiornamento professionale – XIV Ciclo" che si svolgerà in diciotto giornate, della durata di 36 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il corso suindicato.

- In data 23 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università di Roma Tor Vergata – Uniprof Consorzio del convegno a titolo gratuito "La formazione professionale dell'Avvocato e del Dottore Commercialista" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 30 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IUS & LAW srl del seminario "Corso di preparazione all'esame scritto di Avvocato 2009" che si svolgerà in ventidue giornate, della durata di 117,30 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 28 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma srl del seminario "Le modalità di attuazione della riforma Brunetta: trasparenza, valutazione responsabilità / La direttiva Brunetta su Internet e posta elettronica nella P.A." che si svolgerà in tre giornate, della durata di 24 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 28 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma srl del seminario "I pagamenti nelle Pubbliche Amministrazioni (D.L.78/2009)" che si svolgerà in due giornate, della durata di 16 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.16 (sedici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 28 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma srl del seminario "La responsabilità per danno erariale nella P.A." che si svolgerà in due giornate, della durata di 16 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.16 (sedici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 27 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Le Toghe del seminario "Corso in Diritto di Famiglia" che si svolgerà in trenta giornate, della durata di 60 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 27 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del corso "Seminario pratico sulla tutela dei dati personali secondo il codice della privacy" che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il corso suindicato.

- In data 27 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del seminario "Il processo del lavoro e gli altri riti speciali" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 20 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del seminario "La consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio amministrativo" che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive.

Il Consiglio

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

(omissis)

delibera

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 27 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del seminario "Il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso nell'amministrazione militare" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 27 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del seminario "Prescrizioni e certificazioni mediche non veritiere ed iper-prescrizioni: disciplina e sanzioni" che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 27 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del seminario "Partenariato e project finance nei lavoro pubblici" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 27 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del seminario "Attività edilizia, titoli, istruttoria, provvedimenti e contenzioso. Le sanzioni per abusi edilizi" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 27 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del seminario "Principi e sistema delle fonti normative del diritto ambientale" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 27 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del seminario "Master in Diritto Penale della P.A." che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 27,30 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 27 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del seminario "Il documento elettronico e il trattamento dei dati nel codice dell'amministrazione digitale e della privacy" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 28 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della PROMO P.A. Fondazione del seminario "Le sponsorizzazioni nella Pubblica Amministrazione" che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.13 (tredici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 28 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della PROMO P.A. Fondazione del seminario "La nuova governance delle società partecipate dopo il D.L.78/09" che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.13 (tredici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 28 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della PROMO P.A. Fondazione del seminario "La gestione del patrimonio immobiliare e il project financing" che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.13 (tredici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 28 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della PROMO P.A. Fondazione del seminario "Nuove forme sulle assunzioni del personale nelle Pubbliche Amministrazioni (2010-2012)" che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

di concedere n.13 (tredici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 28 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della PROMO P.A. Fondazione del seminario "La riforma del rapporto di lavoro pubblico" che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.13 (tredici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 28 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Melchiorre Gioia del seminario "Bilancio di un anno particolare per diritto e medicina legale" che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 28 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ADR Center spa del seminario "Corso di specializzazione per Conciliatori di Controversie Societarie, Bancarie e di Intermediazione Finanziaria regolato ai sensi del D.Lgs. n.5/2003" che si svolgerà in sei giornate, della durata di 42 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 27 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Accademia Giuridica Romana del seminario "La riforma del Processo Civile. La Legge n.69 del 2009 e le deleghe al Governo in tema di mediazione civile e semplificazione dei riti" che si svolgerà in due giornate, della durata di 8 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.8 (otto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 27 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Accademia Giuridica Romana del seminario "I diritti e la tutela del consumatore: il codice del consumo e le altre normative applicabili" che si svolgerà in due giornate, della durata di 8 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.8 (otto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 27 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa del convegno "La disciplina della malattia nel pubblico impiego dopo il D.L.78/2009" che si svolgerà in una giornata, della durata di 6,30 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 27 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa del seminario "Come redigere determine, decreti e delibere senza rischi di annullamento e responsabilità" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 27 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa del seminario "Novità in tema di contratti bancari" che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.13 (tredici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 24 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'AIJA del seminario "Private equity: trends, challenges and keys to success in distressed times. How to maintain the course in stormy weather" che si svolgerà in due giornate, della durata di 8 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.8 (otto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 27 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Lipani & Partners e Studio Legale Norton Rose della attività formativa "I contratti di partenariato pubblico-privato" che si svolgerà in sei giornate, della durata di 18 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti complessivi per la attività formativa suindicata.

- In data 29 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Gallavotti Honorati & Partners della attività formativa "Aggiornamento legislativo e giurisprudenziale" che si svolgerà in quattro mesi, della durata di 12 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

di concedere n.12 (dodici) crediti complessivi per la attività formativa suindicata.

- In data 23 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Portolano Colella Cavallo della attività formativa "Seminari interni allo Studio 2009" che si svolgerà in sette giornate, della durata di 14 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.12 (dodici) crediti complessivi per la attività formativa suindicata.

- In data 24 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Le Toghe del convegno "La violazione della deontologia come possibile fonte di responsabilità civile nei rapporti con la parte assistita" che si svolgerà in una giornata, della durata di 5 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio all'evento.

- In data 24 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Forense Avvocati & Avvocati del convegno "Previdenza e deontologia forense" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio all'evento.

Avvocati morosi – individuazione delle iniziative da intraprendere per il recupero dei contributi arretrati tramite esattoria

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi, con riferimento alla proposta di ricorrere alla Equitalia Gerit S.p.A. per il recupero dei crediti contributivi degli Avvocati, dichiara di essere totalmente contraria a tale soluzione. Prima di ricorrere a tale iniziativa ritiene opportuno di convocare tramite lettera raccomandata gli Avvocati morosi davanti al Consiglio, in quanto per esperienze passate, a seguito di tale invito, molti Avvocati hanno saldato il loro debito.

Il Consigliere Tesoriere Ierardi, alla luce di quanto sopra esposto, chiede che il Consiglio deliberi di convocare i Colleghi morosi per il giorno 1° ottobre 2009 alle ore 18.00.

Il Consiglio delibera di aprire procedimento di sospensione per mancato pagamento dei contributi annuali ai Colleghi che risultano morosi fino all'anno 2007 compreso, come da elenco che viene allegato al presente verbale (all. 3), e di convocarli per il giorno 1° ottobre 2009, alle ore 18.00, per essere sentiti sulle loro giustificazioni.